Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma Mercoledì, 7 dicembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(6324)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1955, n. **1122**.

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.

In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.

L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo art. 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.

Art. 3.

All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attività con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.

Art. 4.

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

Non è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 5.

I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto è previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391.

Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo è sempre commisurato su tale limite.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualità fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.

Il datore di lavoro è, inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.

Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dal verificarsi delle variazioni.

Art. 7.

Il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è tenuto a iscriverli in un libro di matricola e in un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Qualora trattisi di datore di lavoro esercente una azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l'Istituto predetto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma, i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

Art. 8.

Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.

Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.

Art. 9.

Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.

Art. 10.

All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'art. 3 del regolamento dell'Istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.

Art. 12.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro, e in genere le persone preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costuisca reato più grave.

Sono punite con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 7 della presente legge.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, è punito con la multa da lire 5000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Art. 13.

Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.

Art. 14.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda, o ai loro sostituti, presso la quale debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — ANDREOTTI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 20 novembre 1955, n. **1123**.

Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1124.**

Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1125.**

Modifica dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1952:

« Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

b) se dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente art 3.

La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire »

Art. 2.

Agli oneri riflessi derivanti a carico dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1952, dalle disposizioni di cui al precedente articolo, si provvederà con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1126.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Latina, per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio

decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 180 in data 18 maggio 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina — che ebbe ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Latina, per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti — ha stabilito di far luogo all'acquisto, sempre per la stessa finalità, di un altro appezzamento di terreno di mq. 266, necessario per una migliore ubicazione dei costruendi edifici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina è autorizzata ad acquistare mq. 266 di terreno di proprietà del comune di Latina, alle condizioni previste nella deliberazione n. 180 del 18 maggio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 giugno 1955, n. **1127.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. B Brocchi » di Bassano del Grappa (Vicenza) ad accettare una donazione.

N. 1127 Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. B. Brocchi » di Bassano del Grappa (Vicenza), viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 470.000 (quattrocentosettantamila) nominali, disposta dalla sig.ra Betetto Elisabetta Maria ved. Eger, allo scopo di incrementare il patrimonio iniziale di L. 30.000 del premio di studio « Cesare Eger » istituito presso la Cassa scolastica del suddetto Liceo-ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 giugno 1955, n. **1128.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « T. Delfico » di Montesilvano (Pescara).

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « T Delfico » di Montesilvano (Pescara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 giugno 1955, n. **1129.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Piombino (Livorno).

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Piombino (Livorno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 giugno 1955, n. **1130.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Bari ad accettare una donazione.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Bari, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 117.000 di cui L. 110.000 nominali e L. 7000 da investirsi in titoli di Stato, fatta dalla prof.ssa Giovanna Polieri a nome e per conto del personale e degli alunni della Scuola allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome di « Mimì Gentile ».

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1955, n. **1131.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mazzarino (Caltanissetta).

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mazzarino (Caltanissetta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. **1132.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lungro (Cosenza).

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lungro (Cosenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. **1133.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Aragona (Agrigento).

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Aragona (Agrigento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. **1134.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Foggia.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Foggia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. **1135.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «V. Alfieri» di Taranto.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Scuola media statale « V Alfieri » di Taranto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. **1136.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « V. Locchi » di Gorizia.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « V Locchi » di Gorizia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1955.

Modificazione nella composizione del Comitato costituito presso il Ministero della pubblica istruzione a' termini dell'art. 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, per l'esame dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1948, col quale è stato costituito presso il Ministero della pubblica istruzione a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, e successive modificazioni, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visti i successivi decreti in data 18 aprile 1952 e 21 maggio 1954, che hanno modificato la composizione del Comitato costituito con il citato decreto presso il Ministero della pubblica istruzione;

Viste le lettere in data 2 luglio 1954, n. 14031, e 3 agosto 1954, n. 131736, con le quali i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro hanno designato i ragionieri Saverio Caparrotti e Federico Delle Site quali propri rappresentanti in seno al Comitato anzidetto, in sostituzione rispettivamente dei ragionieri Giovan Battista Di Carlo e Giuseppe Mengolini;

Vista la designazione fatta dal presidente della Corte dei conti;

Vista la legge 18 novembre 1952, n. 1975;

Decreta:

Per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1954 è ratificata la composizione del Comitato indicato nelle premesse, costituito come segue:

Barone dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti, quale presidente, in sostituzione del dott Oreste Pirrone;

Caparrotti rag. Saverio, quale membro, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del rag. Giovan Battista Di Carlo;

Delle Site rag. Federico, quale membro, rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del rag. Giuseppe Mengolini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1955
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 258. — TEMPESTA

(6237)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Basilica di San Gerardo e il Collegio dei Padri Liguorini, in frazione Materdomini, sita nell'ambito del comune di Caposele.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 luglio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Basilica di San Gerardo e il Collegio dei Padri Liguorini, in frazione Materdomini, sita nell'ambito del comune di Caposele;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Caposele, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire, nel suo insieme, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere la visuale del sottostante versante, ricco di lussureggiante vegetazione e della ridente vallata del fiume Sele;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Caposele, comprendente gli immobili segnati in catasto rustico del comune di Caposele, alle particelle 104, 105, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 162 e 210 del foglio X, sezione *A*, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale,* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Caposele provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 novembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Riunione del 21 *luglio* 1954

L'anno 1954, il giorno 21 del mese di luglio, in Avellino, nella sala di adunanza dell'Amministrazione provinciale al palazzo di prefettura, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Avellino.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) (*Omissis*).

2) (*Omissis*).

3) CAPOSELE Frazione Materdomini Imposizione vincolo terreni adiacenti la Basilica di San Gerardo ed il Collegio dei Padri Liguorini.

(*Omissis*).

3) Il presidente apre quindi la discussione sul terzo capo dell'ordine del giorno.

L'ing. Rusconi comunica che dal comune di Caposele è stata richiesta la notifica del vincolo sulla zona adiacente e circostante la Basilica di San Gerardo ed il Collegio dei Padri Liguorini, in frazione Materdomini.

Il comm. Pescatori fa rilevare in proposito che fin dal 1940 fu fatta richiesta di notifica e fu imposto il vincolo per divieto di una costruzione deturpante la zona, costruzione iniziata senza autorizzazione e poi sospesa. Ritiene che, di fronte al complesso panoramico di quella zona, in cui sorge la magnifica Basilica di San Gerardo, col complesso di edifici e di belvederi sia indispensabile l'imposizione del vincolo di insieme.

La Commissione, dopo ampia discussione, e dopo aver preso visione della complessa documentazione fotografica e planimetrica della zona;

Premesso che dal piazzale della strada comunale e dal tratto di strada della statale n. 165, antistante il grande complesso degli edifici della frazione Materdomini del comune di Caposele, e cioè il Santuario di San Gerardo e Collegio dei Padri Liguorini, frequentatissimi da fedeli e turisti, si gode la vista di un panorama di particolare bellezza e cioè la vallata del Sele che, compresa in una vasta zona di verde, importante per la sua flora, costituisce un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Delibera

ad unanimità di esprimere parere favorevole per l'imposizione del vincolo d'insieme a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle particelle 104, 105, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 162 e 210 del foglio X, sezione *A*, del comune di Caposele, nonchè sui tratti di strada della statale n. 165 e della comunale antistanti il complesso del Santuario, segnati nella acclusa planimetria.

(*Omissis*).

Del che il presente verbale.

Il presidente: Camillo TIZZANO

Il segretario: avv. Guido CAPUANO

(6242)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della fascia costiera di Castiglioncello, sita nell'ambito del comune di Rosignano Marittimo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 maggio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della fascia costiera di Castiglioncello, sita nell'ambito del comune di Rosignano Marittimo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rosignano Marittimo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale costituiti dalla lussureg-

giante vegetazione arborea ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della frastagliata costa marina;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rosignano Marittimo, che va dal torrente Chioma al fosso di Crepatura, confinante a nord-ovest con il torrente Chioma, che si identifica con il confine del comune di Livorno; a nord-est con la strada del monte Pelato dal botro Grande alla strada vicinale del Massaccio confine rettilineo della fattoria del Massaccio fino al botro dell'Arancio affluente senza nome del botro dell'Arancio da detto botro fino a casa San Quirico affluente del botro della Fortulla da casa San Quirico fino al botro Fortulla botro di Fortulla da detto affluente fino al botro Aia della Vecchia botro Aia della Vecchia al botro della Fortulla fino alla strada vicinale dell'Acqua Dolce detta strada vicinale dell'Acqua Dolce fino all'imbocco della strada comunale del Vaiolo strada comunale del Vaiolo dalla strada vicinale dell'Acqua Dolce fino al botro dei Livelli botro dei Livelli dalla strada comunale del Vaiolo fino al torrente Chioma; a sud-est e ovest segue l'andamento del botro Grande dall'incrocio di questo con la strada di monte Pelato e per tutto il suo percorso fino a raggiungere la strada ferrata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Rosignano Marittimo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1955

p. Il Ministro JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

VI Adunanza

L'anno millenovecentocinquantaquattro e questo giorno 11 del mese di maggio, in Livorno, nel Palazzo provinciale, posto in via Marradi n. 24, alle ore 15, ha avuto luogo la VI adunanza della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:

2) comune di Rosignano Marittimo: vincolo a monte della fascia costiera della frazione di Castiglioncello.

Su conforme proposta del presidente

LA COMMISSIONE

Vista la precedente deliberazione n. 5 del 27 ottobre 1948, modificata con successiva deliberazione n. 7 del 3 agosto 1949, con le quali è stata disposta l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, della zona costiera di Castiglioncello, frazione del comune di Rosignano Marittimo;

Vista la successiva deliberazione n. 14, adottata nella seduta del 5 marzo 1954, con la quale è stato espresso parere favorevole, in linea di massima, all'accoglimento delle proposte del sindaco del comune di Rosignano Marittimo, intese ad includere la zona di collina a monte della fascia costiera di Castiglioncello, con riserva di riprendere in esame la proposta di svincolo della zona costiera che va dal botro di Crepatura fino ad un punto situato a 600 metri a mezzogiorno di detto botro;

Considerato che mentre viene riconosciuta l'opportunità di includere nella zona vincolata anche la parte a monte della zona di Castiglioncello, non altrettanto opportuna appare la proposta di svincolare la zona a sud del botro di Crepatura, che è oltremodo utile continui a conservare le caratteristiche presenti onde non recare pregiudizio alle bellezze che si dischiudono nell'immediato terreno adiacente in direzione nord;

A voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera:

1) di modificare le precedenti deliberazioni n. 5 del 27 ottobre 1948 e n. 7 del 3 agosto 1949, richiamate in narrativa, nel senso che il vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, viene esteso, in Castiglioncello, alla zona di collina a monte della fascia costiera del torrente Chioma al fosso di Crepatura come dalla descrizione appresso specificata:

nord-ovest: il torrente Chioma, che si identifica con il confine con il comune di Livorno;

nord-est: strada del monte Pelato dal botro Grande alla strada vicinale del Massaccio confine rettilineo della fattoria del Massaccio fino al botro dell'Arancio affluente senza nome del botro dell'Arancio da detto botro fino a casa San Quirico affluente del botro della Fortulla da casa San Quirico fino al botro Fortulla botro di Fortulla da detto affluente fino al botro Aia della Vecchia botro Aia della Vecchia al botro della Fortulla fino alla strada vicinale dell'Acqua Dolce detta strada vicinale dell'Acqua Dolce fino all'imbocco della strada comunale del Vaiolo strada comunale del Vaiolo dalla strada vicinale dell'Acqua Dolce fino al botro dei Livelli botro dei Livelli dalla strada comunale del Vaiolo fino al torrente Chioma;

sud-est e *ovest*: resta ferma la confinazione stabilita precedentemente con le citate deliberazioni;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa per l'ulteriore perfezionamento della pratica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: avv. FRANCO CROVETTI

Il segretario Plinio CANNIZZARO

(6136)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1955.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1955, che approva lo statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

L'avv. Luigi Crespellani è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Egli durerà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1955.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1955, che approva lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Luigi Siotto è nominato presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Egli durerà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6289)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1955.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298.

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1955, che approva lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, i signori:

Orrù di San Raimondo avv. Raimondo, Cossiga prof. dott. Francesco e Atzeni Alfredo, scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Maxia Arangino avv. Raffaele, Melis dott. Lorenzo e Pilo Flores dott. Giuseppe, scelti dal predetto Comitato su indicazione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Garzia dott. Raffaele, Azzena avv. Giovanni e Fois avv. Raimondo, scelti dal Comitato medesimo su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

I menzionati consiglieri di amministrazione dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6290)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1955.

Nomina dei membri del Collegio sindacale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1955, che approva lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio sindacale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, i signori:

dott. Alessandro Duce, sindaco effettivo, che eserciterà le funzioni di presidente del Collegio sindacale; dott. Ugo Zuddas, sindaco effettivo; dott. rag. Aldo Lucchi, designato dal presidente della Regione autonoma della Sardegna, sindaco effettivo; dott. Alfredo Tagarelli, sindaco supplente; dott. rag. Salvatore Manca, designato dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna, sindaco supplente.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 19 novembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hugo Walter Reilly, Console della Repubblica di Uruguay a Livorno.

(6211)

In data 19 novembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Souper Sotta, Console generale della Repubblica del Cile a Genova.

(6212)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazioni al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Marina militare, foglio n. 456, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sotto capo sil. Strano Sebastiano di Orazio, classe 1922, matricola 55707/Catania, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 4 aprile 1945;

Considerato che con regio decreto in data 5 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1943, registro n. 11 Marina, foglio n. 443, è stata sanzionata per lo stesso periodo a favore del militare sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 26 aprile 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il serg. sil. Strano Sebastiano di Orazio, classe 1922, matricola 55707/Catania, il decreto Presidenziale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18 Marina militare, foglio n. 456, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 4 aprile 1945, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 25 *Difesa-Marina, foglio n.* 3. — BONATTI

(5656)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale in data 24 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1 Marina, foglio n. 234, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sotto capo segnal. Zaccaria Antonio di Luigi, classe 1919, matricola 94079/Taranto, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 25 settembre 1944;

Considerato che con regio decreto in data 13 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943, registro n. 9 Marina, foglio n. 24, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del sottufficiale altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 29 marzo 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il sotto capo segnalatore Zaccaria Antonio di Luigi, classe 1919, matricola 94079/Taranto, il decreto luogotenenziale in data 24 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1 Marina, foglio n. 234, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 25 settembre 1944, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 25 *Difesa-Marina, foglio n.* 4. — BONATTI

(5657)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1946, registro n. 7 Marina, foglio n. 100, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del marinaio Spira Riccardo di Annibale, classe 1920, matricola 19574/Napoli, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 2 aprile 1946;

Considerato che con regio decreto in data 13 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1943, registro n. 9 Marina, foglio n. 24, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del militare sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 29 marzo 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il marinaio Spira Riccardo di Annibale, classe 1920, matricola 19574/Napoli, il decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1946, registro n. 7 Marina, foglio n. 100, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 2 aprile 1946, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 25 *Difesa-Marina, foglio n.* 5. — BONATTI

(5658)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dottoressa Enrichetta De Cerbo di Pasquale, nata a Cassino, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Napoli nel 1926, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1924-25.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6181)

Il dott. Eduard Liço fu Abidin, nato a Corizza (Albania) il 25 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 luglio 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6184)

Il dott. Michele D'Asaro di Luigi, nato a Termini Imerese il 6 febbraio 1890, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 14 settembre 1920, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1915-16.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(6185)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Combattente » con sede in Ariano Irpino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 novembre 1955, la Società cooperativa « La Combattente », con sede in Ariano Irpino, costituita con atto in data 10 ottobre 1948 per notaio Capazzi avv. Leonardo è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Mazza.

(6252)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Finizio Giovanni fu Giuseppe, già esercente in Napoli, via Speranzella n. 120.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 107-NA.

(6098)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ceresa & Sommaruga, già esercente in Cassano Magnago, via Trieste n. 7.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 19-VA.

(6095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 6, su proposta del Ministero dell'interno, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal geom. Ezio Allegri per ottenere l'annullamento della deliberazione 15 dicembre 1950 degli Ospedali riuniti di Parma, con la quale il ricorrente veniva nominato invece che al posto di geometra a quello di applicato di prima classe in soprannumero.

(6274)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Pontedera.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze in data 3 ottobre 1955, n. 128, registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1955, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 106, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Pontedera e distinta in catasto al foglio 8, particelle 3-*b*, 22, 21-*b*, 20-*b*, 28-*b* e foglio 9, particella 48, per una superficie di Ha 6.80.00, facente parte della maggiore superficie di Ha 29.65.45 dei detti mappali a suo tempo espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Pontedera (Pisa).

(6296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Sommavilla, con sede nel comune di Brenzone (Verona), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 30, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Sommavilla, con sede nel comune di Brenzone (Verona), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori

Modena Bortolo fu Donato, presidente.

Iverardi Mario e Carletti Luigi, membri effettivi.

Gasparini Antonio-Cesare e Giuliani Bortolo, membri supplenti.

(6272)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque dell'Alto Alpone e affluenti, con sede nel comune di San Giovanni Ilarione (Verona), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 39, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque dell'Alto Alpone e affluenti, con sede nel comune di San Giovanni Ilarione (Verona), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Soprana Raffaele fu Cesare, presidente.

Vicentini Giuseppe fu Pietro, Marcazzan Umberto fu Ernesto, Canuto Giocondo fu Natale e Panato Alessandro fu Giacomo, membri.

(6273)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 279

Corso dei cambi del 6 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,78	624,80	624,80	624,78	624,81	624,81	624,80	624,80	624,80
$ Can.	624,35	624,50	624,25	624,625	624,575	624,35	624,40	624,625	624,75	624,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,80	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	91,06	91,03	91,10	91,06	90,97	91 —	91,08	91,06	91,06	91 —
Kr. N.	88 —	87,99	88,05	87,99	87,94	88,02	88,01	87,99	88 —	87,95
Kr. Sv.	121,15	121,18	121,15	121,20	121,09	121,15	121,25	121,20	121,17	121,15
Fol.	165,65	165,65	165,62	165,688	165,59	165,60	165,68	165,688	165,655	165,60
Fr. B.	12,59	12,59	12,592	12,592	12,585	12,59	12,585	12,592	12,592	12,59
Fr. Fr.	179,27	179,29	179,30	179,30	179,20	179,30	179,35	179,30	179,275	179,25
Fr. Sv acc.	143,65	143,68	143,63	143,65	143,65	143,66	143,68	143,65	143,65	143,62
Lst.	1760,85	1760,75	1760,125	1660,50	1760,625	1760,50	1760,50	1760,50	1761 —	1760,25
Dm. occ.	149,79	149,77	149,78	149,82	149,72	149,76	149,85	149,82	149,79	149,75

Media dei titoli del 6 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,225
Id. 3,50 % 1902	60,10
Id. 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	80,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,90
Id. 5 % 1936	94,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,805
1 dollaro Can.	624,512
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	91,07
1 Kr. Norv.	88 —
1 Kr. Sv.	121,225
1 Fol.	165,684
1 Fr. bel	12,588
100 Fr. Fr.	179,325
1 Fr. Sv. acc.	143,665
1 Lst.	1760,50
1 Marco ger.	149,835

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 11940 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1022-R-Gab., con cui al sig. Egger Pietro, nato a Sarentino il 16 luglio 1875, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Colli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 agosto 1955 dal sig. Colli Carlo, nipote del predetto, in atto residente a Sarentino;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 25 maggio 1935, numero 1022-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Colli Carlo di Egger Caterina, nato a Bolzano il 23 giugno 1932, viene ripristinato nella forma tedesca di Egger.

Il sindaco del comune di Sarentino provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 novembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6157)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 ottobre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 10 luglio 1953 relativo alla nomina dell'avv. Salvatore Calderone a commissario liquidatore della cennata azienda;

Considerato che l'avv. Calderone ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Pillitteri di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dello avv. Salvatore Calderone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(6249)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » di Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 22 giugno 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » di Raffadali (Agrigento), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 10 luglio 1953, relativo alla nomina dell'avv Salvatore Calderone a commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che l'avv. Calderone ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Pillitteri di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » di Raffadali (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Salvatore Calderone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(6248)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Catania e Caltanissetta al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto commissariale n. 340.2.20/12296 del 10 novembre 1953, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951;

Visto il decreto commissariale n. 340.2.20/12286 dell'11 dicembre 1953, con il quale la sopracitata Commissione fu incaricata di giudicare anche il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1951;

Visto il decreto 22 febbraio 1955, n. 340.2.20/7871, con il quale è stato sostituito il dott. Mario Scuderi col dott. Giovanni Giustolisi, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il telegramma del Prefetto di Catania, col quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Giovanni Giustolisi, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, nella qualità di componente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giovanni Giustolisi è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1951 nelle provincie di Catania e Caltanissetta il medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1955

L'Alto Commissario TESSITORI

(6276)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso a due posti di piscicultore in prova nel ruolo subalterni della pesca

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1955, registro n. 1, foglio n. 220, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli a due posti di piscicultore in prova nel ruolo subalterni della pesca;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 233, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 8 del bando di concorso innanzi citato;

Visto l'art. 108 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a due posti di piscicultore in prova nel ruolo subalterni della pesca, indetto col decreto Ministeriale citato nelle premesse:

1. Teodori Ildebrando, ex combattente punti 7,65
2. Butturini Mario » 6,75
3. Zennaro Attilio » 6 —
4. Mazzeo Michele » 3,50
5. Zavaglio Francesco » 1,75
6. Schiavoni Cosimo, precede perchè coniugato con due figli » 0,80
7. Tirozzi Francesco » 0,80
8. Zanelli Giovanni, precede perchè insignito della croce di guerra » 0,50
9. Ripa Tommaso, precede perchè combattente 0,50
10. Pupino Pasquale, precede perchè più anziano » 0,50
11. Savazzi Pietro 0,50
12. Schiavi Vittorio 0,25
13. Maturani Luigi, precede perchè combattente 0,15
14. Galasso Nicola » 0,15

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i signori:

1. Teodori Ildebrando, ex combattente punti 7,65
2. Butturini Mario » 6,75

Art. 3.

Sono dichiarati idonei:

1. Zennaro Attilio punti 6 —
2. Mazzeo Michele » 3,50
3. Zavaglio Francesco » 1,75
4. Schiavoni Cosimo, precede perchè coniugato con due figli » 0,80
5. Tirozzi Francesco » 0,80
6. Zanelli Giovanni, precede perchè insignito della croce di guerra » 0,50
7. Ripa Tommaso, precede perchè combattente » 0,50
8. Pupino Pasquale, precede perchè più anziano » 0,50
9. Savazzi Pietro » 0,50
10. Schiavi Vittorio » 0,25
11. Maturani Luigi, precede perchè combattente » 0,15
12. Galasso Nicola » 0,15

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1955

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1955
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 88. — PALADINI

(6301)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che i dottori Oliveti Cesare fu Diodato e Lamacchia Carlo fu Salvatore, risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950, sono stati assegnati, per ordine di graduatoria, rispettivamente alle sedi di Dasà e Dinami 1ª condotta, sedi che si sono rese vacanti entro il semestre a seguito di rinuncia dei titolari già dichiarati vincitori (decreto prefettizio n. 55877, Div. 3/1, del 19 novembre 1955).

Il Prefetto.

(6308)

PREFETTURA DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1954, n. 9830, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modificano gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 50 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Sentiti i Comuni interessati e l'Ordine dei medici della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954 è così costituita:

Presidente:

Di Lorenzo dott. Antonio, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, gruppo *A*, grado 7°.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;

Boschetti prof. Mario, docente in ostetricia e ginecologia;

Cimberle dott. Emilio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Bassano del Grappa;

Bresolin Afra, ostetrica condotta di Cartigliano.

Segretario:

Romani dott. Fernando, funzionario di Prefettura.

Vicenza, addì 15 novembre 1955

Il prefetto: PALUTAN

(6227)

PREFETTURA DI UDINE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il decreto prefettizio in data 31 dicembre 1954, n. 73772, con cui venne indetto un pubblico concorso per le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il decreto n. 340.2.85/11453 in data 12 ottobre 1955, con cui l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha nominato la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Ritenuto che il presidente della Commissione, vice prefetto dott. Nicola Martinelli, è stato trasferito ad altra sede.

Considerata la necessità di procedere alla nomina del presidente nella persona del dott. Carlo Prestamburgo, vice prefetto;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Carlo Prestamburgo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, in sostituzione del vice prefetto dott. Nicola Martinelli.

Udine, addì 10 novembre 1955

Il prefetto: BOCCIA

(6228)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai sei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1953, indetto con decreto prefettizio n. 8208-San. del 2 febbraio 1954;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1953;

Candidato		Punti
1. Francini dott. Franco	punti	64,96
2. Guasparini dott. Battista	»	63,30
3. Trivisonno dott. Vincenzo	»	63,06
4. Borzoni dott. Giorgio	»	62,96
5. Cavallari dott. Pietro	»	62,94
6. Ripoli dott. Renzo	»	62,74
7. Aglietti dott. Alfredo	»	61,68
8. Pinzauti dott. Luciano	»	61,09
9. Teofili dott Cristino	»	60,40
10. Rondinelli dott. Riccardo, invalido di guerra	»	58,96
11. Cipollaro dott. Alberto	»	58,88
12. Tinacci dott. Giorgio	»	57,80
13. Muscas dott. Giuseppe	»	57,79
14. Guidi dott. Antonio	»	57,68
15. Ponticelli dott. Dionisio	»	57,62
16. Gola dott. Luciano	»	57,40
17. Palermo dott. Attila	»	56,99
18. Paiar dott. Lohengrin	»	56,88
19. Faggi dott. Pietro	»	56,82
20. Vezzosi dott. Bruno	»	56,53
21. Paoletti dott. Paolo	»	56,26
22. Parpagnoli dott. Riccardo	»	55,56
23. Benericetti dott. Walter	»	54,99
24. Stefanelli dott. Bruno	»	54,98
25. Sassone dott. Walter	»	54,77
26. Caroli dott. Enrico	»	54,36
27. Gabriele dott. Manrico	»	54,32
28 Chiti dott. Pier Francesco	»	54,29
29. Puggelli dott. Amelio	»	54,09
30. Pierini dott. Dino	»	53,92
31. Mangani dott. Giuseppe	»	53,70
32. Cerboni dott. Enrico	»	53,30
33. De Bonfioli Cavalcabò dott. Guido	»	52,74
34. Picchietti dott. Franco	»	52,25
35. Casavola dott. Leonardantonio	»	51,85
36. Cappuccini dott. Giorgio	»	51,78
37. Mazzoni dott. Giuseppe	»	51,48
38. Fimia dott. Giuseppe	»	51,45
39. Fossi dott. Giuseppe	»	51,12
40. Innocenti dott. Pier Francesco	»	50,89
41. Ricci dott. Pier Domenico	»	50,77
42. Riso dott. Gino	»	50,60
43. Meini dott. Romano	punti	50,09
44. Venturi dott. Valentino	»	50,01
45. Lulli dott. Paolo	»	49,98
46. Bordoni dott. Riccardo	»	49,83
47. Staderini dott. Antonio	»	49,55
48. Conciani dott. Giorgio	»	49,50
49. Cordopatri dott. Cesare	»	48,62
50. Checchi dott. Luigi	»	48,30
51. Zannoni dott. Gianfranco	»	47,67
52. Cecconi dott. Luciano	»	47,50
53. Tommei dott. Lino	»	47,44
54. Luzzi dott. Raimondo	»	47,30
55. Clementi dott. Italo	»	47,15
56. Bicci dott. Siro	»	47 —
57. Sanità Danilo	»	46,43
58. Billi dott. Osvaldo	»	45,50
59. Brunori dott. Bruno	»	45,24
60. Rossi dott. Adolfo	»	45 —
61 Del Vivo dott. Giuseppe	»	44,56
62. Savini dott. Carlo Alberto	»	44,55
63. Petrucci dott. Sisto	»	43,46
64. Barletta dott. Ottavio	»	42,65
65. Lionti dott. Girolamo	»	42,09
66. Lamperi dott. Franco	»	41,24
67. Borri dott. Mario	»	39,76
68. Guercio dott. Giovanni	»	39,05

Firenze, addì 23 novembre 1955

Il prefetto: BENUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 71169-San di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1953;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Viste le norme relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, e nel regolamento approvato con decreto 18 giugno 1952, n. 1176, del Presidente della Repubblica;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle seguenti condotte (vacanti al 30 novembre 1953) a fianco segnate:

1) Rondinelli dott. Riccardo, invalido di guerra: condotta di Ponte a Greve (Firenze);

2) Francini dott. Franco: condotta di Pignone Bellosguardo (Firenze);

3) Trivisonno dott. Vincenzo: condotta di Mercatale (San Casciano Val di Pesa);

4) Borzoni dott. Giorgio: condotta di Marcialla (Barberino Val d'Elsa);

5) Cavallari dott. Pietro: condotta di San Giorgio a Colonica (Prato);

6) Ripoli dott. Renzo: condotta di Seano (Carmignano).

Firenze, addì 23 novembre 1955

Il prefetto: BENUSSI

(6304)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.